

FONDAZIONE RAVELLO

AVVISO PUBBLICO/DISCIPLINARE FINALIZZATO AD OPPORTUNA INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO (EX ART. 1, CO. 2, LETTERA "A", D.L. 76/2020, CONV IN L. 120/20, COME MODIFICATO DALL' ART. 51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021, CONVERTITO IN LEGGE 108/2021) CON CONTESTUALE INVITO A FORMULARE OFFERTA/PREVENTIVO PER L AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO PREVENTIVI, DEL SERVIZIO DI CONSULENZA DEL LAVORO E PREVIDENZIALE

QUESITI RISPOSTI AL 10 GIUGNO 2022

QUESITO 1: in merito al requisito economico-tecnico previsto nel bando relativo al possesso del fatturato specifico per enti privati a partecipazione pubblica di almeno € 40.000 nel triennio 2019-2021, considerati i molteplici orientamenti giurisprudenziali che prevedono la proporzionalità di tale requisito di fatturato rapportato all'eventuale minor periodo, con la presente si chiede se per la spettabile S.A. si ritenga rispettato tale requisito nel caso in cui tale fatturato specifico sin dagli ultimi 6 mesi del 2021 tale è pari a € 6.933.31 dando luogo ad un rapporto di € 6.933.31 x 6 semestri (triennio richiesto) = 41.599.86 superiore ai € 40.000 previsti.

RISPOSTA: si richiama T.A.R. Lazio, Sez. I-bis – sentenza 26/10/2020 n. 10912: *“Nel caso di una impresa che operi da una data che non consenta di raggiungere il lasso di tempo richiesto dal bando, la sussistenza del requisito della capacità finanziaria, difatti, ben può essere dimostrato tenendo conto di un periodo di tempo minore, sulla base della media annua del periodo di effettiva operatività dell'impresa, offrendo tale riparametrazione sufficienti garanzie in merito alla solidità finanziaria e alla possibilità dell'aggiudicataria di assumersi gli oneri delle spese del successivo affidamento.*

Ciò, tuttavia, non è possibile con riferimento ai requisiti di "esperienza", quali il fatturato specifico, ossia a requisiti riferiti allo svolgimento di una determinata attività di impresa per un certo numero di anni.

La ratio del requisito del fatturato specifico è garantire che l'impresa aggiudicataria abbia l'esperienza sufficiente a gestire in modo soddisfacente l'appalto.

Il fatturato specifico richiesto per un certo tempo costituisce, infatti, una misura dell'esperienza del partecipante nell'attività oggetto di gara, che certo non può essere riparametrata in base agli effettivi anni d'iscrizione alla camera di commercio di appartenenza.

In questo senso, è proprio l'ANAC a specificare che “La capacità tecnico-professionale è funzionale a selezionare operatori economici in grado di assicurare un livello adeguato di esperienza, capacità e affidabilità, valutandone l'attitudine di “sapere” svolgere, a regola d'arte e con buon esito, il servizio o la fornitura oggetto di affidamento anche sulla scorta delle pregresse esperienze professionali” (Delibera ANAC n. 711 del 23 luglio 2019).

Riparametrare il requisito sulla base dell'effettivo periodo di tempo (inferiore a quello richiesto in bando) di operatività dell'azienda (ovverosia a partire dal momento in cui l'attività ha avuto avvio) comporterebbe la violazione di tale ratio, perché non verrebbe assicurata l'esperienza ritenuta necessaria.

In queste ipotesi, l'assenza di tale requisito può eventualmente essere compensata mediante il ricorso all'avalimento (se non con il ricorso al raggruppamento temporaneo di imprese), che garantisce il rispetto la finalità indicata.

In conclusione, il Collegio ritiene che, avendo l'Amministrazione previsto i menzionati livelli fatturato specifico per un triennio, l'operata riparametrazione del calcolo del requisito in questione per l'aggiudicataria sia illegittima.”

Ravello, 10 giugno 2022

F.to Il Direttore Generale – RUP
(Dott. Maurizio Pietrantonio)